



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PINOTTI, VATTUONE, MARCUCCI, ALFIERI, ASTORRE, BELLANOVA, BINI, BITI, BOLDRINI, BONIFAZI, CERNO, CIRINNÀ, COLLINA, COMINCINI, CUCCA, D’ALFONSO, D’ARIENZO, FARAONE, FEDELI, FERRARI, FERRAZZI, GARAVINI, GIACOBBE, GINETTI, GRIMANI, IORI, LAUS, MAGORNO, MALPEZZI, MANCA, MARGIOTTA, MARINO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, MISIANI, NANNICINI, PARENTE, PARRINI, PATRIARCA, PITTELLA, RAMPI, RENZI, RICHETTI, ROJC, ROSSOMANDO, SBROLLINI, STEFANO, SUDANO, TARICCO, VALENTE, VERDUCCI e ZANDA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 SETTEMBRE 2018**

Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, nel comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018

ONOREVOLI SENATORI. – Il tragico crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel comune di Genova, noto come Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, ha causato 43 vittime, 19 feriti e centinaia di sfollati, nonché la fine dell'esistenza quotidiana così come Genova l'aveva conosciuta fino a quel momento.

Il Ponte Morandi non solo era lo snodo viario fondamentale sulla direttrice est/ovest della città per collegare i quartieri e le zone industriali di Genova, ma era anche il collegamento principale tra le due riviere della Liguria, tra le regioni del Nord e il primo porto italiano, lo snodo tra l'Italia e la Francia, tra Genova e il resto del mondo.

Sebbene il Ponte Morandi costituisse una parte fondamentale dell'identità del capoluogo ligure e dei suoi cittadini, il suo crollo non è un problema solo genovese o della Liguria, ma è un'emergenza nazionale e come tale va affrontata.

La città sta reagendo con forza, determinazione e solidarietà e questo è motivo di speranza, ma Genova è una città in sofferenza. Le attività economiche nella zona limitrofa al Ponte operano in un territorio ormai desertificato; le imprese che transitavano da Genova ormai non possono più farlo, così come i cittadini che su quel ponte passavano quotidianamente. Gli sfollati, separati dai ricordi e dai loro beni, le famiglie

delle vittime colpite da un dolore inconsolabile sono il segno tangibile di un'esistenza completamente stravolta.

Ed è proprio alle famiglie delle vittime e ai feriti che il presente disegno di legge si rivolge, prevedendo l'assegnazione al commissario delegato della somma di 30 milioni di euro per l'anno 2018 per speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore di coloro che a causa del crollo hanno riportato lesioni gravi o gravissime.

Il sindaco del comune di Genova, d'intesa con il commissario delegato, individua i familiari delle vittime e i soggetti che hanno riportato lesioni gravi o gravissime e determina la somma spettante a ciascuno di essi. Per ciascuna vittima è attribuita ai familiari una somma complessiva non inferiore a 500.000 euro, determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi o gravissime è attribuita una somma determinata in proporzione alla gravità delle lesioni subite e tenuto conto dello stato di effettiva necessità, non inferiore comunque a 200.000 euro.

Le elargizioni sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Interventi in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del crollo del ponte Morandi di Genova)*

1. È assegnata al commissario delegato di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 22 agosto 2018, la somma di 30 milioni di euro per l'anno 2018 per speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, e in favore di coloro che a causa del crollo hanno riportato lesioni gravi o gravissime.

2. Il sindaco del comune di Genova, d'intesa con il commissario delegato di cui al comma 1, individua i familiari delle vittime e i soggetti che hanno riportato lesioni gravi o gravissime di cui al medesimo comma 1 e determina la somma spettante a ciascuno di essi. Per ciascuna vittima è attribuita ai familiari una somma complessiva non inferiore a 500.000 euro, determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi o gravissime è attribuita una somma comunque non inferiore a 200.000 euro, determinata in proporzione alla gravità delle lesioni subite e tenuto conto dello stato di effettiva necessità. All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente comma si prov-

vede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.

3. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti ai familiari delle vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine:

a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge separato o divorziato, all'altra parte dell'unione civile, con esclusione dei casi in cui l'unione civile sia sciolta, e al convivente, con esclusione dei casi in cui la convivenza sia cessata, e ai figli se a carico;

b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge separato o divorziato o in mancanza all'altra parte dell'unione civile o del convivente, con esclusione dei casi in cui l'unione civile sia sciolta o la convivenza sia cessata;

c) ai genitori;

d) ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico.

4. In mancanza dei beneficiari di cui al comma 3, e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, è attribuita ai parenti entro il terzo grado, nell'ordine di priorità derivante dal grado di parentela, una speciale elargizione determinata in misura complessivamente non superiore a 200.000 euro per ciascuna vittima.

5. Il commissario delegato di cui al comma 1, in conformità con l'atto del sindaco del comune di Genova di cui al comma 2, adotta i provvedimenti di elargizione. Qualora il mandato del commissario delegato scada prima che la procedura di assegnazione delle speciali elargizioni di cui al presente articolo sia ultimata, il predetto mandato è prorogato automaticamente ai soli fini dell'attuazione della procedura e fino alla conclusione della medesima. Tale proroga non dà diritto a compensi, retribuzioni o altri emolumenti comunque denominati.

6. Le elargizioni di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.

Art. 2.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 30 milioni per l'anno 2018, si provvede a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.





€ 1,00